



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 62 – 3 APRILE 2023

Riunione del giorno 29 marzo 2023

41.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig. -omissis-

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi	Presidente
- Avv. Antonio Amato	Vice presidente
- Avv. Antonio Mennuni	Componente

nel procedimento disciplinare a carico di:

-omissis-: Per aver tenuto, nella sua qualità di -omissis-, un comportamento inappropriato ed inopportuno nei confronti di più giovani addette a compiti operativi nell'ambito di detta manifestazione sportiva, proferendo commenti ed apprezzamenti di natura sessista sui seni delle malcapitate, così violando i doveri connessi alla funzione svolta ed i principi etici federali ed arrecando disdoro al settore arbitrale e alla Federazione tutta.

In violazione degli artt.13 e 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. con le aggravanti di cui all'art. 102, lettere A e D, Reg. Giur.

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dalla denuncia – datata 29.12.2022 e trasmessa il successivo 02.01.2023 – a mezzo della quale il sodalizio -omissis- segnalava alla Procura Federale il comportamento tenuto dal tesserato -omissis- nel corso della manifestazione -omissis-, nell'ambito della quale era stato chiamato a svolgere funzioni arbitrali.

All'odierno incolpato venivano infatti addebitati comportamenti inopportuni e sessisti che il medesimo avrebbe tenuto nei riguardi della sig.ra -omissis-, chiamata a svolgere le funzioni di Responsabile di Campo nell'ambito della medesima manifestazione; comportamenti di cui l'interessata, ritenendosi offesa e comunque infastidita, avrebbe poi reso edotto il sodalizio -omissis-, evidenziando che analoghi comportamenti inappropriati



erano stati assunti dal medesimo arbitro anche nei confronti di una delegata alla funzione di segnapunti. Individuata solo con le iniziali, .-omissis-

Ricevuta la denuncia, la Procura richiedeva e riceveva maggiori dettagli sia dal sodalizio esponente che dalla sig.ra -omissis-, nelle more tesseratasi come atleta; su richiesta dell'incolpato, il quale aveva fatto pervenire memoria difensiva a firma del legale Avv. Federica Sanvido contestando quanto addebitatogli, ne disponeva l'audizione personale nel corso della quale .-omissis- affermava di non comprendere le ragioni per le quali veniva accusato di atti che comunque negava di aver posto in essere.

Ritenendo di aver acquisito sufficienti elementi di colpevolezza e ritenendo le difese del prevenuto inidonee a scriminare la condotta a lui imputata, respinta una prima proposta di applicazione della pena su richiesta, in quanto non ritenuta congrua, la Procura Federale deferiva il sig. -omissis- dinanzi al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando l'incolpato per il giorno 22/03/2023.

In tale sede, comparivano il Procuratore Federale, avv. Giorgio Guarnaschelli e l'Avv. Federica Sanvido la quale chiedeva breve rinvio per consentire al proprio rappresentato di partecipare all'udienza. Nulla eccependo la Procura, il Tribunale rinviava il procedimento all'udienza del 29/03/2023.

In tale udienza di rinvio compariva il Sostituto Procuratore Federale, avv. Mario Tobia, il quale rappresentava di aver fornito apposito consenso ad una nuova istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 33 R.G. presentata dall'incolpato, individuando la sanzione della sospensione a carico dell'incolpato da ogni attività federale per la durata di 14 giorni; nessuno compariva per l'incolpato.

Il Tribunale Federale, acquisita agli atti copia della suddetta istanza, ritiene non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti in data 27/03/2023 ritenendo, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata

PQM



dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica al tesserato -omissis- la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di giorni 14 (quattordici).

Roma, 29 marzo 2023

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 3 aprile 2023